



Prot. n°6/ **8672**/A.T.
AREA GESTIONE TECNICA

Spett.le GIOVANNI PANARO S.p.A.
C.da Popoleto N. 10
70011 Alberobello (BA)

Oggetto: Realizzazione Nuovo Padiglione ospedaliero per 250 posti letto, in viale Pinto a Foggia, per accorpate le aree di emergenza. Risposta a quesito n.12 del 18.12.2009.

In risposta al quesito n. 12, pervenuto in data 22.12.2009 ed assunto al protocollo in data 23.12.2009 con n. 6/ 8623/At, si precisa quanto segue:

L'ulteriore quesito formulato dalla Panaro SpA ripropone il tema già affrontato con il quesito n.6 (Sigenco SpA) concernente la possibilità o meno, *in caso di avvalimento dell'attestazione SOA di altro soggetto, della partecipazione alla gara di un concorrente, in possesso di una frazione della classifica di iscrizione SOA richiesta dal bando, che si avvale di un'impresa in possesso di altra frazione di classifica della stessa categoria, al fine di raggiungere l'importo previsto dal bando.*

In particolare richiede l'impresa se possa partecipare alla gara un soggetto qualificato come segue: *OG1 – Classifica VIII, OS30 classifica V e cifra d'affari €.41.000.000,00 ricorrendo all'istituto dell'avvalimento per la parte dei requisiti non posseduta (sia, quindi, con riferimento al fatturato sia con riferimento alla qualificazione integrativa nella categoria OS30 class. V). Si posseggono, invece le restanti categorie richieste dal Bando).*

Si richiama ancora il parere dell'Aut. vig. sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 20/12/2007 n. 155, pienamente condiviso da quest'Ufficio, secondo cui *"..... allorché l'avvalimento concerne l'attestazione SOA, lo stesso determina la messa a disposizione dell'impresa ausiliata dell'intera azienda dell'impresa ausiliaria, intesa come il complesso dei beni organizzato per l'esercizio dell'impresa. L'attestazione, infatti, è rilasciata in considerazione di un patrimonio complessivo di requisiti e quindi, in via generale, la relativa qualificazione non può trasferirsi all'impresa avvalente se siano oggetto di avvalimento soltanto alcuni di quei requisiti. È, appunto, in virtù della qualificazione che si attesta la capacità di un'impresa ad assumere appalti pubblici, fino ad un certo limite e relativamente a certi lavori...."*

Per l'Autorità, dunque, nelle gare per l'affidamento di lavori pubblici l'avvalimento non può che riguardare l'insieme complessivo dei requisiti, inteso nella sua inscindibile unitarietà, che la SOA ha accertato ai fini del rilascio dell'attestazione SOA.

In sostanza, poiché la partecipazione alle gare è basata sul possesso dell'attestazione SOA – il cui

ottenimento presuppone una valutazione complessiva dell'insieme dei requisiti che fanno capo all'impresa - non sembra residuare alcuno spazio, come ritenuto dall'Autorità, per una valutazione (e un conseguente avvalimento) di requisiti in termini parziali. Ai fini dell'attestazione SOA non si ritiene possibile una valutazione separata dei singoli requisiti e quindi una loro scissione al fine di ammettere l'avvalimento solo per un'aliquota del singolo requisito.

Per l'altro requisito richiesto, ai sensi dell'art.3, comma 6 del DPR 34/2000, le considerazioni dell'Autorità sul possesso dell'attestazione SOA, non appaiono preclusive all'integrabilità mediante ricorso all'istituto dell'avvalimento. Pertanto si è del parere, per ciò che concerne il requisito della cifra di affari in lavori, che è possibile la sua integrazione, ricorrendo all'avvalimento nelle forme e misure previste dalle vigenti disposizioni e dal bando di gara.

Circa la possibilità di proroga sui termini di presentazione delle offerte, questa stazione appaltante non può che confermare che la stessa non può essere accolta, così come già precisato ad una analoga richiesta da altra ditta concorrente in data 02.12.2009, pubblicata sul sito internet aziendale in data 03.12.2009, per la necessità per l'Ente attuatore (OO. RR. Di Foggia) di rispettare i termini previsti dal Decreto di finanziamento dell'opera.

Foggia, 28 dicembre 2009



Il Direttore dell'A.G.T.
(ing. Luigi Borrelli)